

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

[#list project.datAnagrafica as
anag]\${anag}
[/#list]

DIRITTO ANNUALE 2015

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Latina Le rammenta che il **versamento del diritto annuale 2015**, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i., deve essere effettuato con il modello di pagamento **F24, da utilizzarsi con modalità telematica**, anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi, entro il 16 giugno 2015¹.

Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate **sanzioni amministrative** variabili dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2014, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il 16 giugno 2015 (ovvero entro un anno dalla violazione).

Gli importi, quest'anno, sono ridotti del 35% rispetto a quelli dovuti nell'anno 2014

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.cameradicommerciolatina.it oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio Diritto Annuale (☎ 0773672267/300/260; email dirittoannuo@lf.camcom.it).

SCADENZA:

16 giugno 2015

(ovvero scadenza 1° acconto delle imposte sui redditi)

E' possibile pagare entro il **trentesimo giorno successivo al termine previsto**, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

AVVISO IMPORTANTE: sono state riscontrate alcune irregolarità nei pagamenti degli anni precedenti. La invitiamo a contattare quanto prima l'Ufficio Diritto Annuale

¹Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

QUANTO PAGARE:

Le imprese iscritte nella sezione Ordinaria sono tenute al pagamento in base al fatturato, ad eccezione delle ditte individuali che devono corrispondere un importo fisso.

Al fatturato complessivo, realizzato nel 2014, si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'importo base risultante dal calcolo per scaglioni di fatturato, dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria, dovrà essere ridotto del 35%.

Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato	Scaglioni di fatturato		L'importo base risultante dal calcolo per scaglioni di fatturato dovrà essere ridotto del 35%.	EVENTUALI LOCALI:	UNITA'
	Da Euro	Ad Euro	Aliquote %		
- Società in nome collettivo - Società in accomandita semplice	0	100.000	€ 200 (misura fissa)	all'importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo di € 130,00 ognuna.	
- Società di capitali	100.000	250.000	0,015%		
- Società cooperative	250.000	500.000	0,013%		
- Società di mutuo soccorso	500.000	1.000.000	0,010%		
- Consorzi con attività esterna	1.000.000	10.000.000	0,009%		
- Enti economici pubblici e privati	10.000.000	35.000.000	0,005%		
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000	35.000.000	50.000.000	0,003%		
- GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - altre imprese iscritte nella sez ordinaria	50.000.000		0,015% (fino ad un massimo di € 40.000)		

L'importo dovuto dalle ditte individuali è stato già ridotto del 35% rispetto a quello dovuto nell'anno 2014

Imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria ancorchè annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese	Sede legale (importo già ridotto del 35% - non operare alcuna ulteriore riduzione)	Eventuali Unità Locali (importo già ridotto del 35% - non operare alcuna ulteriore riduzione)
		€ 130,00

NOTA BENE:

- le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto così determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro; le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

l'importo complessivamente determinato deve essere ridotto del 35%, qualora l'impresa debba pagare un importo in base al fatturato, tale riduzione non si opera nel caso delle imprese individuali giacché l'importo è stato già ridotto del 35%.

In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, l'importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale. Per l'individuazione dei righe del modello IRAP 2011 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2011 la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato, reperibile sul sito web www.cameradicommerciolatina.it.

Istruzioni per la compilazione del modello F24

Nella sezione dedicata alle informazioni sul contribuente del modello F24, oltre ai dati anagrafici e al domicilio fiscale dell'impresa, è importante, ai fini della corretta attribuzione del pagamento, riportare con precisione il codice fiscale, (ATTENZIONE non la partita IVA!). **Il codice fiscale riferito a codesta Impresa è quello indicato nella presente lettera in alto a sinistra vicino all'indirizzo. Se dovesse essere diverso contattare l'Ufficio Diritto Annuale.** Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI si deve indicare: la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento (per Latina LT); il codice tributo 3850, l'anno di riferimento (ad es..2015) e l'importo a debito da versare. Se l'impresa esercita l'attività economica attraverso unità locali o sedi secondarie in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria. Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2015.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/ codice comune	Imp. locali	Imp. Azi.	Sede	numero unità locali	codice tributo	rateazione/ mese di...	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
LT1					3850		2015	IMPORTO	
								TOTALE G	IMPORTO H
								SALDO (G-H)	
								IMPORTO	

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI! Il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente con modello F24 e non con bollettino di conto corrente. Nel caso in cui dovesse ricevere comunicazioni dubbie potrà accertarsi della veridicità e della provenienza delle stesse contattando l'Ufficio Diritto annuo. Distinti saluti